

## **TI\_GERICHTE 90.2001.118 vom 10. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2001.118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2001.118)

FR: TI\_GERICHTE 90.2001.118 du 10 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 90.2001.118 del 10 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.2002 90.2001.118 Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.2002 90.2001.118 Ticino Tribunale della pianificazione 10.07.2002 90.2001.118

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.2001.00118 Lugano 10 luglio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser Il segretario Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 17/18 dicembre 2001 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, contro la decisione 13 novembre 2001 (n. \_\_\_\_\_) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di \_\_\_\_\_; viste le risposte: - 22 gennaio 2002 del municipio di \_\_\_\_\_; - 8 marzo 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con risoluzione 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di \_\_\_\_\_; che, ravvisando un'erronea riproduzione nel piano del paesaggio del prato secco di importanza cantonale e locale oggetto \_\_\_\_\_, il Governo ha disposto in quella sede una modifica d'ufficio del piano regolatore intesa ad un esatto inserimento nel documento del menzionato oggetto (cfr. decisione di approvazione, cifra 3.4.3. lett. b in fine; 6.12; allegato 18); che con ricorso 17/18 dicembre 2001 \_\_\_\_\_, proprietario del mapp. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, interessato dal provvedimento, è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo il suo annullamento; che l'insorgente contesta l'imposizione del prato secco sulla sua proprietà: dal momento che quest'ultima è interessata dall'ampliamento della zona edificabile in località \_\_\_\_\_, per il quale il Governo ha sospeso l'approvazione, l'imposizione d'ufficio del prato secco condiziona la successiva decisione che l'autorità sarà chiamata ad emettere su questo oggetto, precludendo segnatamente la possibilità di compiutamente ponderare gli interessi in gioco; che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di Arogno hanno postulato l'accoglimento dell'impugnativa; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale è data, il ricorso tempestivo e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT); che l'autorità inferiore può, sino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; essa emana - a tal fine - una nuova decisione (art. 50 cpv. 1 e 2 PAmM); l'autorità di ricorso esamina indi il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto (art. 50 cpv. 3 PAmM); che, in concreto, il Consiglio di Stato non ha modificato la risoluzione impugnata, per cui un giudizio del Tribunale appare necessario;

che, come ammette la stessa divisione della pianificazione territoriale nelle osservazioni al ricorso, la modifica d'ufficio del limite del prato secco oggetto \_\_\_\_\_ appare prematura e non poteva, pertanto, essere imposta, per lo meno a questo stadio della procedura: che, pertanto, il suo annullamento, da parte del Tribunale, appare imprescindibile onde permettere al Governo di pronunciarsi sull'ampliamento della zona edificabile in località \_\_\_\_\_ ponderando adeguatamente tutti gli interessi coinvolti: dev'essere invece evitato che la determinazione, preventiva ed isolata, dell'avversato prato secco possa condizionare la decisione relativa alla pianificazione del comparto (cfr. circa la necessità, in generale, di procedere ad una ponderazione degli interessi per la definizione delle varie zone, Moor, Commentario LPT, art. 14 n. 73; art. 15 n. 25 segg.; art. 17 n. 5 segg.; per quanto concerne più particolarmente, come in concreto, la protezione dei prati secchi di importanza cantonale o locale, ovvero dei biotopi giusta l'art. 18 cpv. 1 e 1bis LPN, Moor, op. cit., art. 17 n. 71 seg. e 109; per il conflitto tra la protezione di un biotopo di tale importanza e la zona edificabile Maurer, Commentario LPN, art. 18b, n. 25 seg.); che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere accolto; che, dato l'esito, il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmM); visti gli art. 14, 15, 17 LPT, 37, 38 LALPT; 3, 18, 28, 50 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione 13 novembre 2001 (n. \_\_\_\_\_) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di \_\_\_\_\_ è annullata nella misura in cui dispone una modifica d'ufficio volta all'esatto inserimento del prato secco oggetto 3313 nel piano del paesaggio. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Intimazione a: Municipio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Consiglio di Stato, Residenza Governativa, \_\_\_\_\_, Divisione della pianificazione territoriale, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.